



# PROVINCIA DI ASTI

## Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 472 - 025 del 16/02/2021

### ***DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE***

**Oggetto:** INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “AZIENDA AGRICOLA ARDUINO MARCO”, SITA IN VIA ROMA 66 NEL COMUNE DI CELLARENGO (AT).  
CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME CON  
VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES D.LGS. 152/06  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)

#### IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

1.1. l'installazione IPPC Azienda Agricola Arduino Marco”, sita in Via Roma 66 nel Comune di Cellarengo (AT), è titolare di AIA vigente (d.d. n. 1.484 del 11.04.2013).

2. VISTO che:

2.1. è stata emanata la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED), con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

2.2. ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – rinnovo e resame - l' autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando od aggiornando le relative condizioni, tra l'altro, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

2.3. in data 21.07.2020, prot. n. 769/2020, è pervenuta allo Sportello Unico per le attività produttive di Area Vasta (S.U.A.V.) la richiesta di riesame in argomento;

2.4. con nota prot. 0000920 del 14.08.2020 il suddetto S.U.A.V. avviava il procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del DPR 160/2010 ed indiceva la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 241/90.

2.5. sono quindi stati contestualmente individuati ed interessati tutti i soggetti competenti ad emanare pareri/contributi/ osservazioni in merito;

2.6. nell'ambito del procedimento, sulla base dei documenti pervenuti – conservati agli atti dell'ufficio scrivente – è stato necessario richiedere al proponente integrazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle originariamente depositate contestualmente all'istanza, al fine di meglio definire il quadro relativo all'evidenza all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

3. DATO ATTO che:

3.1. il procedimento istruttorio di valutazione, svoltosi tramite lo strumento della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili all'emanazione, da parte della scrivente autorità competente in materia di AIA, del presente provvedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto;

3.2. sulla base dell'istruttoria svoltasi e delle osservazioni emerse nel corso del procedimento, è stato considerato opportuno prevedere specifiche prescrizioni, che vengono riportate in allegato, quale parte integrante e sostanziale, come **ALLEGATO A**, unitamente all' **ALLEGATO A\_2** Piano Monitoraggio e Controllo.

4. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

5. VISTI:

- 5.1. il resoconto del procedimento ed i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;
- 5.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 5.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- 5.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;
- 5.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- 5.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 5.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Complesso IPPC Azienda Agricola Arduino Marco”, sita in Via Roma 66 nel Comune di Cellarengo (AT).
3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia definito dall'**Allegato A**, unitamente all'**ALLEGATO A\_2** Piano Monitoraggio e Controllo al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrate e sostanziale.
4. Di evidenziare che la validità della presente determinazione, ai sensi dell'art. **29 octies, lettera b) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.**, è **quantificata in 10 anni dalla data della presente determinazione dirigenziale.**
5. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore - il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative

condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

6. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorita' competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, **ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.**

7. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - **Incidenti o imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente e ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali ed a prevenire ulteriori eventuali incidenti od eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.**

8. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al al SUAV, per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Comune di Cellarengo (AT), ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est.

9. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

10. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

11. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

13. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE  
(Angelo Marengo)  
FIRMATO DIGITALMENTE



**Provincia di Asti**

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA TERRITORIO

*Servizio Ambiente*

**Allegato A)**

**Prescrizioni e condizioni inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) l'Azienda Agricola Arduino Marco con sede legale ed operativa in Comune di Cellarengo (AT), Via Roma 66, P. IVA 01445740051, per la gestione del Complesso IPPC "ARDUINO MARCO" ubicato in Comune di Cellarengo (AT) cat. IPPC 6.6 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame"**

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo di riesame.

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla documentazione che supporta l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata all'Azienda Agricola Arduino Marco per l'esercizio del complesso IPPC "Arduino Marco.

### **1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le opere realizzate devono essere del tutto conformi al progetto definitivo acquisito agli atti.

In caso di varianti sostanziali dovrà essere richiesta, ai sensi di legge, apposita autorizzazione all'Autorità Competente (Provincia di Asti) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **2. INSERIMENTO AMBIENTALE**

Per la mitigazione dell'impatto, così come previsto dal progetto originario in merito alle essenze arboree presenti, si raccomanda di garantire idonea manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri

### **3. EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO**

Si riporta, di seguito, quanto evidenziato da ARPA, in merito alla gestione degli effluenti zootecnici.

L'azienda dichiara di cedere a terzi il 50% della pollina prodotta e di destinare la restante quota di pollina a spandimento su terreni di proprietà, ubicati nel comune di Cellarengo od in comune limitrofo. Per quanto riguarda lo spandimento (anche in caso di asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico: laddove applicabili, vanno privilegiate le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni, consentendo il contenimento delle emissioni ed evitando il deflusso verso i corpi idrici superficiali. In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

aratura o dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BATc 22 e come dichiarato dalla stessa azienda in relazione alle operazioni di spandimento da essa effettuate. ARPA non ritiene infatti generalmente condivisibili pratiche di spandimento che prevedano interramenti ritardati, ad esempio a 12 ore dalla distribuzione od oltre, o su suolo nudo senza interrimento immediato o rapido. Del resto, le BAT conclusions riportano che l'incorporazione dei reflui deve avvenire entro le 4 ore dalla distribuzione e che termini temporali superiori fino alle 12 ore costituiscono, in riferimento alla specifica BAT, eccezione (peraltro determinabile da elementi contingenti e comunque potenzialmente rimuovibili) e non la regola.

Si evidenzia inoltre l'importanza della tecnica descritta dalla BAT 20.b, ossia la previsione di mantenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e le zone ove vi è il rischio di deflusso verso i corpi idrici (ad esempio una striscia di terra non trattata).

L'applicazione di questa tecnica consentirebbe di evitare il deflusso degli effluenti nei corpi idrici superficiali, una delle cause più frequenti di inquinamento delle acque. Si rammenta che con la D.D. 05/04/2012 n. 296 la Regione Piemonte ha recepito il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm. e ii. e DGR n. 88-3598 del 19+/03/2012 che prevede per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali la presenza di fasce tampone inerbite o arboreo/arbustive lungo i corsi d'acqua in caso di spandimento in prossimità.

In merito allo stoccaggio delle deiezioni solide (pollina), che attualmente avviene su platea impermeabile dotata di cordolo perimetrale sui tre lati e coperta con un telo impermeabile, si prende atto dell'attivazione della pratica BAT 14 b) in merito allo stoccaggio della pollina nella platea aziendale e copertura della stessa con telo impermeabile.

Si segnala la possibilità di tendere a ridurre, quale tecnica di ulteriore miglioramento, il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.

In merito alle operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime, le stesse dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere. Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.

#### **4. DISTURBO ODORIGENO**

Si conferma l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità in tema di disturbo odorigeno.

Si prende atto che l'azienda ha scelto di dotarsi di un piano di gestione degli odori (quantunque non contenga tutti gli elementi previsti dalla BATc 12), nonostante non fosse vincolata alla sua predisposizione.

Premessa l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si prescrive l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Il Piano di cui sopra, dovrà essere inviato alla Provincia di Asti, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione.**

Si prende atto dell'elenco delle MTD applicate, tra quelle previste dalla BATc 13, in particolare dell'operazione di fresatura della lettiera, che avviene una volta durante ogni ciclo di allevamento, al fine di ridurre l'umidità della lettiera stessa. Si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate e dei portoni dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## 5. RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Circa la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014 e ss.mm.ii., si prende atto di quanto prodotto, seppur il documento di riferimento (file ALL2\_Verifica assoggettabilità relazione di riferimento), risulti non perfettamente congruente, in termini di impostazione, con quanto indicato dalla normativa di riferimento.

Anche alla luce delle peculiarità del ciclo produttivo in questione e delle altre installazioni di cui alla medesima tipologia e per quanto precisato dal proponente, in caso di modificazioni circa l'utilizzo di particolari sostanze, dovrà essere attivata la sopracitata procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Su tali basi si potranno, eventualmente, ottenere maggiori informazioni anche per la definizione di un possibile monitoraggio periodico di terreni ed acque sotterranee così come richiesto dalla parte II, art. 5, D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii..

Dovranno essere disponibili in azienda materiali assorbenti idonei in caso di piccoli sversamenti; rimane inteso che in caso di eventi accidentali/incidentali con potenziale contaminazione delle matrici ambientali, la ditta dovrà procedere con quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo V, art. 242.

## 6. COMPONENTE IGIENICO SANITARIA

Deve essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del luoghi di lavoro con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, nel caso vengano impiegati lavoratori (o personale ad essi assimilato), così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui sopra.

## 7. PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

I rifiuti prodotti nel corso dell'attività aziendale devono essere gestiti secondo la modalità del "deposito temporaneo" disciplinata dall'art. 183, comma 1. lett. pp) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. I rifiuti, in particolare quelli a rischio infettivo, devono essere manipolati e stoccati adottando idonei accorgimenti gestionali rispetto alla natura ed alle caratteristiche del rifiuto e nel rispetto delle norme tecniche, anche speciali, applicabili.

Si prende atto delle seguenti tipologie, nel tempo, interessate:

ANNO	CER		QUANTITA' Kg.	MODALITA' DI SMALTIMENTO
2017	15.01.10		24	RITIRO DA DITTA AUTORIZZATA
	13.02.05	LA MANUTENZIONE DEI MOTORI VIENE EFFETTUATA DALLA DITTA E PRODUCE SCARTI DI OLIO MINERALE	20	RITIRO DA DITTA AUTORIZZATA
2018	15.01.10	SMALTIMENTO TANICHE DEL DISINFETTANTE UTILIZZATE PER LA PULIZIA AL TERMINE DEL CICLO DI ALLEVAMENTO	41	RITIRO DA DITTA AUTORIZZATA
2019	15.02.02	VEDI 13.02.05	3	RITIRO DA DITTA AUTORIZZATA

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dai quattro capannoni a ventilazione naturale adibiti all'allevamento di polli da carne (broiler), con riferimento alla Tabella 3.2 della BATc 32 ed in analogia ad impianti simili presenti in Provincia di Asti, ARPA rileva che il limite in flusso di massa annuale di NH<sub>3</sub> da stabulazione, proveniente dai quattro capannoni, debba attestarsi intorno alle 5 t/anno complessive, calcolate sulla base della potenzialità massima dell'allevamento; in ogni caso, ai sensi della suddetta Tabella 3.2, tale limite non potrà essere superiore alle 5,6 t/anno complessive: viene quindi fissato in 5,4 t/anno.

Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse.

Dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati all'istanza, attualmente eseguiti mediante stima ed in relazione alle emissioni di CH<sub>4</sub> provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH<sub>4</sub> decisamente elevati.

In riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, si prescrive un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH<sub>4</sub> mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH<sub>4</sub>, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi alla Provincia di Asti al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH<sub>4</sub>: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda, ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Inoltre, alla luce degli esiti dei monitoraggi di cui sopra (NH<sub>3</sub> e CH<sub>4</sub>), sarà valutata la possibilità di una diversa periodizzazione dei controlli.

Si prende atto che in ciascun capannone vengono utilizzate, al momento del bisogno, n. 15 cappe da 3,6 Kwatt ciascuna per un totale di n.60 cappe e una potenza complessiva di 216Kwatt.



Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Autocontrolli periodici: rilevamento ogni anno delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti in TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento". I punti di emissione riconducibili ai silos mangimi sono esentati dal rilevamento delle emissioni essendo queste ritenute trascurabili.

Le misure del parametro NH<sub>3</sub> devono essere effettuate attraverso l'impiego di adsorbitori passivi. Nel corso del rilievo i dati meteorologici ricavati dalla stazione meteo di riferimento devono essere elaborati per il periodo di monitoraggio e devono essere presentati a corredo delle misure effettuate.

Prescrizioni aggiuntive:

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nella TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento" rappresentano il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
3. L'esercizio, la manutenzione e la pulizia degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento".
4. Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulizia e di manutenzione degli impianti devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse. La gestione degli impianti deve avvenire evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
5. In relazione alle emissioni diffuse, provenienti potenzialmente dalle operazioni di fresatura dei ricoveri, dal carico della pollina e dalla movimentazione della lettiera, dal passaggio dei veicoli in carico/scarico in stabilimento e dalle operazioni di rifornimento dei mangimi, si prescrive al gestore dell'impianto di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei alla riduzione della formazione di polveri ed odori, in funzione di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
6. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, in particolare nella fasi di rimozione della pollina a fine ciclo.
7. Il gestore deve effettuare gli autocontrolli periodici necessari alla verifica di tutti i parametri contenuti in TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento", dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco di Cellarengo, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco di Cellarengo.
8. Nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia di Asti si riserva la possibilità di prescrivere la realizzazione di un sistema di convogliamento ed abbattimento delle arie derivanti dalla fase di stabulazione.

## **9. EMISSIONI IN ACQUA**

Si conferma l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento.

Si prende inoltre atto che la disinfezione degli automezzi avviene secondo una procedura scritta e presente in azienda, che prevede che il mezzo da disinfettare sosti sul peso, qui, con apposita lancia venga nebulizzato, in modo particolare sulla parte delle. Le acque di scolo finiscono nella

fossa del peso. Il disinfettante utilizzato (Virkon S) è biodegradabile. Le acque vengono smaltite annualmente da una ditta specializzata.

#### 10. INQUINAMENTO ACUSTICO

In considerazione della preesistenza dell'attività, della posizione geografica e della tipologia di impianti presenti, non si segnalano criticità ambientali per la componente Rumore, a condizione che vengano rispettate le misure operative atte a ridurre le emissioni sonore previste dal SISTEMA DI CONTROLLO AMBIENTALE al punto PIANO GESTIONE RUMORE:

1. durante la distribuzione del mangime le porte dei locali di stabulazione vengono mantenute chiuse;
2. le attività di distribuzione del mangime non avvengono nel periodo notturno;
3. l'approvvigionamento del mangime non avviene nel periodo notturno;
4. il carico e l'avvio a smaltimento delle carcasse non avviene nel periodo notturno;
5. il carico e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali non avviene nel periodo notturno;
6. tutte le attività rumorose non vengono effettuate nel periodo notturno.

Si ricorda la necessità di rispettare i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Cellarengo.

#### 11. PMC

Si prende atto del PMC prodotto dalla ditta (**ALLEGATO A2**). Il suddetto PMC dovrà altresì essere aggiornato secondo quanto di seguito indicato:

1. tutte le tabelle devono includere una colonna che indichi se i dati relativi alle singole grandezze debbano essere inclusi o meno nel report annuale, secondo quanto indicato nel modello Arpa (pagg. 2-3);
2. nella Tabella 1.1 "Consumo materie prime e prodotti" deve essere incluso un record relativo alle materie prime ausiliarie ("Ausiliari"), riferito al "quantitativo di disinfettanti utilizzato", con UM = kg, Frequenza autocontrollo = Annuale e Fonte dato = Registro; nella tabella dovranno inoltre essere computati eventuali prodotti fitosanitari;
3. nella Tabella 1.2 "Animali allevati", alle voci "Capi in entrata", "Capi venduti" e "Capi deceduti", i dati dovranno essere espressi sia in Unità/anno che in kg/anno; manca infine il record relativo a "Durata ciclo e vuoti sanitari" (UM=giorni, Frequenza autocontrollo =Fine ciclo, Fonte dato come le altre voci di Tabella 1.2);
4. nella Tabella 1.5 "Consumo Combustibili" dovrà essere specificato l'utilizzo effettuato del gasolio consumato (è stato dichiarato ai fini del riscaldamento l'uso della sola caldaia a GPL afferente al camino E9);
5. manca una specifica tabella riferita al monitoraggio annuale delle emissioni di tipo "diffuso" dell'allevamento, che, come da indicazioni contenute nel par. 1.6 del modello Arpa (pag. 8), dovrà comprendere il monitoraggio annuale di NH<sub>3</sub> in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento) e il monitoraggio annuale delle polveri provenienti da stabulazione. Il monitoraggio di NH<sub>3</sub> da stabulazione e da stoccaggio e il monitoraggio di polveri da stabulazione dovranno avvenire secondo le modalità operative descritte dettagliatamente e argomentate dalla scrivente Agenzia nel proprio precedente contributo G07\_2020\_01242\_002. Per quanto riguarda il monitoraggio di NH<sub>3</sub> da stabulazione, dovrà inoltre necessariamente essere verificato il rispetto del limite prescritto nella determina autorizzativa, per il quale, come argomentato nei precedenti contributi, si ritiene maggiormente idoneo un valore pari a 5 t/anno complessive da stabulazione (ai sensi della Tabella 3.2 – BAT-AEL - della BATc 32, tale limite non potrà in ogni caso essere superiore a 5,6 t/anno)- indicato in tabella in 5,4 t/anno.
6. si richiama quanto espresso al paragrafo 1.8 – Rifiuti del modello Arpa, quale integrazione alla proposta effettuata dalla ditta;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

7. nella Tabella 2.1 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", alla voce "Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC", si indica quale ulteriore elemento di controllo e verifica di comprendere anche la "Dimostrazione tragitti effettuati", con Fonte del dato = "Scheda giornaliera"; tale scheda sarà da redigersi secondo quanto specificato a pag. 13 del modello Arpa;
8. nella Tabella 2.1 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", alla voce "Tecnica di distribuzione ed Interramento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento", si ritiene necessario, quale approfondimento, includere quanto richiesto nel modello Arpa in merito alla "Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interramento", alla presenza di "report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)" e di "rendicontazione dell'incidenza delle operazioni di distribuzione su prati (senza interramento) rispetto alla totalità degli spandimenti.";
9. nella tabella 2.2, il controllo della funzionalità dei sistemi di asportazione deiezioni e degli abbeveratoi ed il controllo visivo della pulizia piazzali andranno effettuati con cadenza settimanale e non mensile;
10. per quanto concerne gli indicatori di performance ambientale si rimanda a quanto già indicato nei precedenti contributi di ARPA;
11. circa quanto indicato alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 ove è previsto da parte delle installazioni IPPC il controllo a cadenza quinquennale e decennale della qualità delle acque sotterranee e del suolo, si rimanda a quanto indicato al Capitolo circa la Relazione di riferimento.

Per quanto riguarda i monitoraggi di NH<sub>3</sub>, in linea con quanto già avviene in parte degli impianti simili presenti sul territorio provinciale e con quanto è stato richiesto per le restanti aziende in occasione del riesame AIA, si conferma che gli stessi avvengano con cadenza annuale, nelle più gravose condizioni di esercizio e mediante assorbitori passivi, i quali andranno posizionati secondo le modalità indicate nel precedente contributo tecnico (uno per ogni lato di ciascun capannone di stabulazione, in corrispondenza delle finestre/aperture maggiormente significative, le quali dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione) e che i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento vengano elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati. Si ricorda inoltre che, ai fini del monitoraggio della componente di NH<sub>3</sub> collegata alla fase di stoccaggio, dovranno essere posizionati ulteriori adsorbitori passivi in numero idoneo in prossimità della platea di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, si ritiene idoneo il metodo gravimetrico, da effettuarsi secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017, come da indicazioni del Coordinamento Emissioni di Arpa Piemonte per i campionamenti di polveri. Le misurazioni dovranno avvenire in ambiente esterno, posizionando le strumentazioni negli stessi punti sopra indicati per il monitoraggio dell'NH<sub>3</sub>, e dovranno avere a loro volta cadenza annuale. Solo per le polveri, è consentito effettuare i monitoraggi presso un sottoinsieme significativo di capannoni, purché, per ciascun capannone oggetto di monitoraggio, i corrispondenti capannoni non monitorati siano effettivamente analoghi ad esso in quanto a caratteristiche, potenzialità massima e presenza di finestre/aperture sui quattro lati.

In merito a tale possibilità di accorpamento, si ricorda inoltre che i monitoraggi devono avvenire in ogni caso nelle più gravose condizioni di esercizio.

Anche nel corso dei monitoraggi annuali di polveri, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**12 . PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. N. 1265/1934**

Il Sindaco del Comune di Cellarengo non ha disposto prescrizioni.

**13. EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali interessate, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed al Sindaco del Comune di Cellarengo oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed al Sindaco del Comune di Cellarengo e devono essere adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento. Si prende atto del piano di emergenza predisposto dall'azienda, acquisito agli atti.

Con cadenza annuale (entro il 31/03 dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce), deve essere inviata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Cellarengo una relazione generale sul monitoraggio effettuato, in cui vengano definiti gli indicatori delle performances ambientali (suddivisibili in indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse).

**14. ULTERIORI PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si rimanda:

- al puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, antincendio e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- a quanto previsto, ove applicabile, nel provvedimento originario di AIA (d.d. n. 1.484 del 11.04.2013)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**CATEGORIA IPPC: 6.6**

**Allevamenti intensivi di pollame o di suini**

All. VIII del Titolo III bis alla parte Seconda D.Lgs. 152/06 e smi

**DITTA ARDUINO MARCO**

**Via Roma, 66 CELLARENGO (AT)**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**1. COMPONENTI AMBIENTALI****1.1 Consumo materie prime e prodotti**

Denominazione Codice (CAS, ...)	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Alimenti	silos	alimentazione	t/anno	alla ricezione	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza Fosforo	%/annua		Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi.

**1.2 Animali allevati**

Processo	Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
N. di capi * suddivisi per categoria  <i>* che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato</i>	Capi in entrata	Unità	unità/anno	All'acquisto	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi venduti	Unità	unità/anno	Alla partenza	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi mediamente presenti	Unità	unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Numero cicli	Unità	unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
Capi deceduti	Capi o peso	Unità		Alla morte	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione

**1.3 Consumo risorse idriche**

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Acquedotto	Stabulazione, alimentazione	m <sup>3</sup> /a	Annuale	Contatore

**1.4 Consumo di energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza controlli	Fonte del dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Contatore
Energia consumata per l'allevamento	Energia termica	MWh/a	Annuale	Contatore

**1.5 Consumo combustibili**

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/a	Annuale	Fatture acquisto
GPL	l/a	Annuale	Fatture acquisto

**2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO****2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo**

Fase/attività	Criticità	Parametro di esercizio	UM	frequenza autocontrollo	Fonte dato
N e P escreti	Gestione pollina	Sostanza secca Solidi totali N tot P tot Metalli pesanti (Rame e Zinco)	%	Annuale	RDP
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione pollina	Quantitativo	m <sup>3</sup> o T	Entro 30 gg dall'operazione di spandimento	Registro fertilizzazioni ai sensi del DPGR 10/R del 29/10/17
Tecnica di distribuzione ed interrimento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento				Annuale	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Effluenti ceduti a terzi	Gestione pollina	Quantitativo	m <sup>3</sup> o T		Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario
--------------------------	------------------	--------------	--------------------	--	---

Per compilare questa tabella è necessario che il Gestore individui i parametri critici dal punto di vista ambientale, per ogni unità tipica nelle diverse fasi del processo (produttivo e/o di trattamento) se diversi da quelli già indicati.

## 2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/Modalità di registrazione
Sistemi di asportazione deiezioni	Controllo della funzionalità	Mensile	Registro
Abbeveratoi	Controllo della funzionalità	Mensile	Registro
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Mensile	Registro

## 3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	UM	Modalità di misura	Frequenza autocontrollo
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati *	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia (termica /elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH <sub>3</sub> /capo medio/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di N escreto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo/medio/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di P escreto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo/medio/anno	Calcolo	Annuale



# PROVINCIA DI ASTI

## Medaglia d'oro al valor militare

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 472 del 16/02/2021

DETERMINA N.RO 454 DEL 16/02/2021

**Oggetto:** INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “AZIENDA AGRICOLA ARDUINO MARCO”, SITA IN VIA ROMA 66 NEL COMUNE DI CELLARENGO (AT).  
CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME CON  
VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES D.LGS. 152/06  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 17/02/2021 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 17/02/2021

IL RESPONSABILE  
(Marengo Angelo)  
FIRMATO DIGITALMENTE